

## LIBERTA' DI RIUNIONE (ART.17 Cost.)

*"I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi.*

*Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.*

*Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica"*

Per riunione si intende *"Il riunirsi di più persone (o anche, con valore concr. e collettivo, il complesso delle persone riunite) nello stesso luogo, di comune intesa o su invito o convocazione, sia per ritrovarsi e conversare, sia per assistere e partecipare a manifestazioni e incontri, sia per discutere e deliberare su questioni di pertinenza dell'organo collegiale di cui sono membri [...]"* (da Enciclopedia Treccani online).

N.B. Sono riunioni anche i cortei, le processioni, le manifestazioni spontanee, gli spettacoli in circoli privati, etc.

È il presupposto per l'espressione di altre libertà (es. libertà di culto – art.19 Cost.).

- **Principio generale:** tutti i cittadini hanno diritti di riunirsi
- **Limite:** in modo pacifico e senza armi (proprie od improprie; la legislazione antiterrorismo vieta anche mezzi che rendono difficoltoso il riconoscimento delle persone)
- Tipologie di riunione:
  - In **luogo privato** – non è richiesto preavviso
  - In **luogo aperto al pubblico** – non è richiesto preavviso

ratio: nei luoghi privati ed in quelli aperti al pubblico (stadi, teatri, etc.) sono il proprietario o l'organizzatore della riunione che regolano e vigilano l'accesso, tramite inviti, pagamento del biglietto, etc., e quindi, si fanno carico di garantire la sicurezza e l'incolumità degli ospiti/ invitati/ clienti/ etc.

- In **luogo pubblico** (piazze, strade, etc.) – è necessario il preavviso alle autorità di pubblica sicurezza (es. questore, prefetto, etc.).

**Divieto:** solo per **comprovati motivi** di sicurezza e/o incolumità pubblica.

precisazione: il **preavviso non è una richiesta di autorizzazione (!)**. In mancanza, la riunione in luogo pubblico è comunque legittima, ma gli organizzatori/promotori risponderanno in sede penale di eventuali minacci alla sicurezza ed all'incolumità pubblica.